

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Trattativa Diretta n. 6612037

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA FRUIZIONE DEL
MUSEO PALEONTOLOGICO "GIULIO MAINI" SINO AL 31 DICEMBRE 2027**

CPV 92521200-1

ART. 1 - PREMESSA

Le presenti Condizioni particolari di fornitura contengono le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi" - Categoria "Servizi professionali al patrimonio culturale" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giorgio Tallone – Dirigente del Settore Affari Generali – Istituzionali – Servizi alla Persona ed alle Imprese.

I chiarimenti relativi alla trattativa diretta potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica: posta@pec.comune.ovada.al.it. Le risposte ai chiarimenti verranno invece inviate sulla casella di posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione/abilitazione dell'impresa al Bando del Mercato Elettronico.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento delle attività inerenti la fruizione al pubblico a scopo educativo, culturale e ricreativo delle collezioni conservate presso il Museo Paleontologico "Giulio Maini" sino al 31 dicembre 2027 (CPV 92521200-1 Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti).

Il valore stimato del servizio per il periodo 3 Ottobre 2026 – 31 Dicembre 2027 nonché l'importo a base di offerta è di € **13.320,00** oltre I.V.A.

L'importo è comprensivo di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti il servizio come disciplinato nelle presenti Condizioni di fornitura. Si applica l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il suddetto importo è da intendersi come valore massimo stimato; l'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle prestazioni effettivamente rese.

Poiché nell'ambito dell'affidamento non si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti del Fornitore del servizio e quella svolta dai dipendenti dell'Ente committente, non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Ne consegue che anche i costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio potrà essere temporaneamente o definitivamente sospeso o ridotto in qualsiasi momento qualora ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In caso di diminuzione dei servizi richiesti, in termini quantitativi e/o qualitativi, ne verrà data comunicazione al Fornitore con congruo preavviso tramite semplice comunicazione ed il Fornitore non potrà sollevare eccezioni né avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta. Il corrispettivo verrà conseguentemente ridotto, in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni, sulla base del corrispettivo indicato dal Fornitore in sede di offerta economica.

Le specifiche tecniche del servizio richiesto sono riportate all'art. 3.

Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi ammessi affinché l'offerta possa essere presentata e costituiranno oggetto della verifica di conformità del servizio.

ART. 3 - MODALITA' ORGANIZZATIVE E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, il Fornitore si impegna, con oneri e personale a proprio carico, a garantire:

- l'accesso allo spazio espositivo a tutti e a condizioni di gratuità;
- l'accoglienza attraverso uno sportello/punto d'informazione con personale qualificato in grado di orientare gli utenti anche in lingua inglese/francese;
- l'accoglienza e l'assistenza anche per particolari categorie di utenti (famiglie con bambini piccoli, visitatori della terza età, persone svantaggiate);
- il deposito a titolo gratuito di oggetti personali;
- la vigilanza della collezione durante le visite;
- la vigilanza sul rispetto delle norme di visita da parte del pubblico;
- la disattivazione e riattivazione, prima e dopo l'apertura, dell'impianto antifurto;
- la verifica che le condizioni termoigrometriche e di ricambio d'aria siano idonee per il benessere delle persone e per la conservazione dei beni esposti;
- la tenuta di un registro per la rilevazione quotidiana delle presenze distinta per nazionalità, provenienza, fasce di età, che deve essere validata dal responsabile della collezione e di un registro reclami/ suggerimenti;
- la gestione della sala didattica del Museo;
- le visite guidate su prenotazione, anche telefonica, nell'orario di apertura del Museo e anche fuori orario;
- la collaborazione con il Comune nelle iniziative di promozione del Museo e delle sue attività, assicurando la propria partecipazione a quattro eventi (fiere, mostre, saloni, ecc) di rilievo nazionale o regionale nonché alle principali iniziative culturali e turistiche, individuate di concerto con il Comune, organizzate nella Città di Ovada.

Il Fornitore è tenuto a presentare entro il mese di luglio 2027 ed il mese di gennaio 2028 una relazione sull'attività svolta durante il semestre precedente. L'erogazione del corrispettivo è condizionata dalla presentazione della relazione.

Al Fornitore sono dati in consegna i locali del piano terra, compreso il cortile, e del primo piano. Il Fornitore è tenuto a collaborare nella gestione dell'immobile, segnalando tempestivamente la necessità di interventi manutentivi, e si attiva, in particolare, segnalando al Comune e alle autorità competenti danneggiamenti, furti o altro ai beni esposti e all'edificio.

È redatto verbale di consistenza e di consegna dei beni mobili ed immobili necessari alle attività in oggetto. L'uso delle attrezzature, dei locali, delle pertinenze e degli accessori si intende effettuato a rischio del Fornitore, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune.

Il Fornitore riconosce che la collezione paleontologica è bene culturale dello Stato, temporaneamente depositato presso il Comune di Ovada e che l'immobile è sottoposto a vincolo storico-artistico.

Il Fornitore si impegna a garantire l'apertura del Museo, con la presenza di almeno una unità di personale, nel seguente orario:

- sabato dalle 15 alle 18;
- domenica: dalle 10 alle 12 e, limitatamente al periodo 1 ottobre - 31 maggio, dalle 15 alle 18.

Il Fornitore si impegna altresì a far osservare al pubblico le seguenti norme di visita:

- E' obbligatorio il deposito di zaini e borse ingombranti;
- E' vietato fumare e recare disturbo con telefoni cellulari;
- Nelle sale non sono consentite riprese fotografiche e cinematografiche senza il permesso rilasciato dal Responsabile scientifico/Conservatore;
- Le concessioni e riproduzioni d'uso dei beni sono vietate;
- Gli insegnanti accompagnatori sono responsabili del comportamento delle scolaresche.

L'attività del Fornitore è sottoposta per la parte scientifica alla supervisione del Responsabile scientifico/Conservatore del Museo. Resta escluso ogni rapporto di subordinazione tra il Comune e il personale del Fornitore.

Art. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a gestire le prestazioni in oggetto mettendo a disposizione un congruo numero di dipendenti e/o soci e/o prestatori d'opera e/o volontari in possesso delle necessarie competenze.

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, applicando nei confronti del personale dipendente impiegato nel servizio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le norme contenute nei CCNL di categoria in vigore nella località di svolgimento del servizio e provvedendo ai relativi adempimenti di carattere previdenziale, infortunistico e assicurativo.

Il Fornitore si impegna altresì ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore risponde direttamente, senza riserve od eccezioni, dei danni comunque provocati al Comune, a terzi, a persone o a cose, in relazione all'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Ovada, che si intende esonerato da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, il Fornitore, con effetto dalla data di inizio e sino al termine del servizio, deve dotarsi di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), compreso il Comune di Ovada, e verso i prestatori di lavoro (RCO).

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione al presente affidamento, l'operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di abilitazione al Bando "Servizi" - Categoria "Servizi professionali al patrimonio culturale" del M.E.P.A. di Consip S.p.a..

La validità ed efficacia dell'aggiudicazione è condizionata al possesso da parte dell'operatore economico di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione e l'aggiudicazione del servizio. La mancanza o la perdita anche di uno solo dei requisiti determina la risoluzione *ipso jure* del contratto.

ART. 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di aggiudicazione della Trattativa diretta si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA.

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e nel rispetto delle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di fornitura.

Con riferimento all'offerta, l'operatore economico deve – nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MePA – indicare, **a pena di esclusione**, il prezzo a corpo offerto. Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Si precisa inoltre quanto segue:

- l'offerta deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di quanto previsto dagli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento del servizio elencati nelle Condizioni particolari di fornitura, tutto incluso e nulla escluso;
- il Fornitore dovrà presentare un'offerta con un valore economico non superiore al prezzo complessivo a base di offerta (**€ 13.320,00**);

- all'offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente:
 - a) Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione da una procedura d'appalto di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 (Allegato A);

ART. 7 - COMPENSI

Il Comune di Ovada provvederà al pagamento del compenso pattuito, dietro presentazione di regolare fattura mensile. La fattura, da inviare nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213, e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Ovada indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UFSTXM**. Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere:

- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento;
- il codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara);
- la descrizione dei servizi effettuati.

Per la liquidazione delle fatture si applicherà il meccanismo c.d. "Split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. Nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 per Split Payment". Il pagamento della fattura emessa, a fronte della fornitura regolarmente eseguita, sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione del servizio, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione dello stesso. Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore di tale obbligo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Committente nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 10 delle presenti Condizioni di Fornitura.

Art. 9 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore si impegna ad utilizzare i dati personali di cui venga in possesso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto esclusivamente per le necessità e le finalità inerenti la gestione delle attività stesse. In proposito esso assume gli obblighi e le responsabilità previsti dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei dati personali, si rende noto che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento del servizio e di stipulazione del contratto saranno trattati, con i supporti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici, ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Titolare del trattamento è il Comune di Ovada, con sede in Ovada (AL) - Via Torino 69 - Tel. 0143 8361 - indirizzo PEC: posta@pec.comune.ovada.al.it - Legale Rappresentante: Gian Franco Comaschi, Sindaco pro-tempore – Responsabile per la protezione dei dati: Avv. Massimo Ramello tel. +390131182668 e-mail: comune.ovada@gdpr.nelcomune.it PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

ART. 12 – OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

Il Fornitore dovrà prendere visione del “Codice di comportamento del Comune di Ovada” e del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ovada www.comune.ovada.al.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, impegnarsi a portare a conoscenza di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con strumenti adeguati, gli obblighi comportamentali in esse previsti. La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal “Codice di comportamento del Comune di Ovada” e dal D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave o inadempimento ovvero di reiterata contravvenzione agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni.

Fermo restando il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute, il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

E’ sempre facoltà dell’Amministrazione di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti riguardante la fornitura in oggetto viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

ART. 15 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di fornitura a partecipare alla gara si fa rinvio alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Servizi” - Categoria “Servizi professionali al patrimonio culturale” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle norme del D.Lgs n. 36/2023, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.